

STATUTO DELLA FONDAZIONE MISSION BAMBINI

Art. 1: Costituzione

Su iniziativa dell'Ing. Goffredo Modena e della di lui consorte Maria Paola Villa è costituita la Fondazione "MISSION BAMBINI – ONLUS" (di seguito nominata Fondazione) con sede in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1

Art. 2: Scopo della Fondazione

La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di promuovere e sostenere progetti ed iniziative orientati all'assistenza, all'accoglienza ed all'istruzione ed alla educazione interculturale di bambini e ragazzi poveri, emarginati o soggetti a forme di disagio sociale per dare loro una speranza di vita dignitosa.

Pertanto la Fondazione opera nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio sanitaria
- Istruzione
- Formazione

La Fondazione si ispira ai principi universali di fratellanza e di solidarietà umana ed opera per la diffusione dei diritti dei bambini come stabilito nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel 1989.

La Fondazione sostiene solo progetti dedicati ai bambini ed ai ragazzi fino all'età di 29 anni.

La Fondazione interviene nei progetti e nelle iniziative di sviluppo dell'assistenza, dell'accoglienza e dell'educazione dei bambini e dei ragazzi fino all'età di 29 anni.

La Fondazione interviene inoltre nei progetti per la professione professionale al lavoro dei ragazzi fino all'età dei ragazzi di 29 anni.

La Fondazione interviene inoltre nei progetti per la formazione professionale al lavoro dei ragazzi fino all'età di 29 anni

La Fondazione sostiene sia progetti nazionali che internazionali senza alcuna discriminazione di tipo politico, religioso, di razza e sesso.

La Fondazione promuove e sostiene progetti in collaborazione con Enti, Associazioni ed Organismi in genere aventi obiettivi e scopi simili a quelli della Fondazione.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per la realizzazione del proprio scopo la Fondazione potrà dare vita ad altre Fondazioni od organismi Non-profit all'estero con lo stesso nome “Mission Bambini” concedendo l'utilizzo del marchio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3: Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni donati come risulta dall'Atto Costitutivo;
- b) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni a norma di legge;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) i redditi provenienti dalla gestione dei beni di cui ai punti a) b) c) d) sopracitati.

La Fondazione intende utilizzare il patrimonio a favore non solo della generazione presente ma anche delle generazioni future.

La Fondazione ha il compito di gestire il patrimonio in modo da conservarne il valore in termini reali (cioè al netto dell'inflazione).

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, faranno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4: Risorse per la gestione della Fondazione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- i redditi provenienti dalla gestione dei beni di cui all'art. 3, punti a) b) c) e d);
- le somme provenienti alla Fondazione da Enti o privati interessati allo scopo della Fondazione, purché tali somme non siano destinate ad incremento del patrimonio.

Art. 5: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Comitato tecnico

Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 6: Membri a vita

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori hanno nominato quali membri a vita del Consiglio di Amministrazione i signori Goffredo Modena, Maria Paola Villa, Marco Modena, Elisabetta Modena e Sara Modena.

I sopracitati Signori vengono chiamati Consiglieri originari.

I membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali assumono il ruolo di Consiglieri.

Essi subentreranno in carica entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, o permanente impedimento o decesso del membro a vita.

Art. 7: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno il titolo di Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito inizialmente dai Signori Goffredo Modena, Maria Paola Villa, Marco Modena, Elisabetta Modena e Sara Modena.

Il numero complessivo dei Consiglieri può esser aumentato fino a nove mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà in proposito con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi Consiglieri e con l'unanimità dei Consiglieri originari.

I Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni dalla data di nomina e possono essere riconfermati.

I Consiglieri cooptati, in caso di dimissioni o permanente impedimento o decesso di uno di essi, possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio.

Quando il cooptato nel Consiglio di Amministrazione non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che il cooptato ha rifiutato la carica.

Il numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione non potrà mai essere inferiore a cinque, qualora tale evento si verificasse il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato dal Presidente o in sua vece dal Consigliere più anziano per l'integrazione.

Qualora si arrivi alla copertura del numero massimo dei posti di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione dovrà avere cura che almeno due di essi siano stati scelti tra persone competenti ed esperte nel campo dell'assistenza e dell'educazione dei bambini e dei ragazzi.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e gli sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le modalità ed i termini di convocazione potranno essere determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la straordinaria e l'ordinaria amministrazione e definisce le linee guida nella gestione del patrimonio e dei fondi in genere.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) procedere alla cooptazione per l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare uno o più Vice-Presidenti;
- c) nominare i membri del Comitato tecnico;
- d) nominare il Collegio dei revisori;
- e) nominare il segretario del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- g) deliberare in merito al Bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- h) deliberare in merito alla erogazione dei contributi per il sostegno economico-finanziario dei progetti che corrispondono ai fini ed allo scopo della Fondazione;
- i) assumere o licenziare il personale dipendente della Fondazione determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- l) accettare elargizioni e lasciti;
- m) predisporre i programmi di lavoro della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, metà che sia comunque costituita da non meno di tre Consiglieri ed a maggioranza dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Nella votazione in caso di parità prevorrà il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato tecnico e l'indicazione delle linee guida per il funzionamento del Comitato tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare con apposite deliberazioni consiliari, delega ad uno o più dei propri membri per la gestione di particolari settori di attività della Fondazione, nonché attribuire, nelle opportune forme di legge, a propri membri o a persone anche estranee alla fondazione, il potere di compiere singoli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente per la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente nei casi di inderogabile necessità ed urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti relativi alla ordinaria amministrazione della Fondazione, a soggetti anche esterni al Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tal caso la durata dell'incarico ed il relativo compenso economico.

Art. 8: Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente viene qui designato a vita nella persona dell'Ing. Goffredo Modena.

Al Presidente competono, nei casi di inderogabile necessità ed urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti entro 90 giorni a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. A tale scopo sarà convocata dal Presidente una riunione urgente.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Qualora il Presidente a vita lasci la carica, a nominare il successore provvederà il Consiglio di Amministrazione che dovrà in tal caso deliberare all'unanimità dei Consiglieri originari e con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri.

Il nuovo Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente è domiciliato per l'incarico presso la Fondazione.

Art. 9: Comitato tecnico

Il Comitato tecnico è composto da membri del Consiglio di Amministrazione e da persone esperte nel settore della assistenza ed educazione dei bambini e dei ragazzi.

Il Comitato tecnico è composto da tre a nove membri ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

I membri del Comitato tecnico vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il Comitato tecnico ha i seguenti compiti:

- a) individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione iniziative e progetti di assistenza ed educazione di bambini e ragazzi poveri o bisognosi;
- b) valutare la validità delle iniziative e dei progetti individuati;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione i progetti da finanziare e definire gli obiettivi da raggiungere per ciascun progetto;
- d) monitorare e controllare lo stato di avanzamento dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti per ciascun progetto.

Art. 10: Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio di Amministrazione tra persone iscritte a ruolo dei revisori contabili.

I componenti del Collegio supplenti subentrano in ogni caso di cessazione o di impedimento di uno dei membri effettivi.

L'incarico di revisore di conti è triennale e rinnovabile ma è incompatibile con la carica di Consigliere.

I revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed elaborano relazioni di accompagnamento ai bilanci consuntivi.

I revisori dei conti possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

Art. 11: Emolumenti

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali superiori a quelli previsti dall'art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.

Art. 12: Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio per chiudersi il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale terminerà il 31 Dicembre del 2000.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà in visione il bilancio consuntivo corredata dalla relazione di accompagnamento sottoscritta dal Collegio dei revisori dei conti non oltre i quattro mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione procederà quindi alla approvazione del bilancio.

Art. 13: Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile da realizzare, o se il patrimonio diviene insufficiente, la Fondazione si estingue.

La Fondazione si estingue anche quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28.

L'estinzione della Fondazione dovrà essere deliberata con la unanimità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno ripartiti in quote eguali tra gli Enti soprariportati per essere utilizzati in progetti ed iniziative di assistenza ed educazione dei bambini e dei ragazzi nei termini previsti dallo scopo della Fondazione:

- Medecins Sans Frontieres (Medici senza frontiere)
- Fondazione “Terre des Hommes – Italia”
- Associazione Missioni Don Bosco Valdocco.

Nel caso uno degli Enti soprariportati sia estinto, i beni della Fondazione saranno devoluti agli altri due Enti ancora in vita.

Nel caso due degli Enti soprariportati siano estinti, i beni della Fondazione saranno devoluti al terzo Ente ancora in vita .

Nel caso di estinzione di tutti gli Enti soprariportati, i beni della Fondazione saranno devoluti ad un Ente internazionale per essere utilizzati in progetti ed iniziative di assistenza ed educazione dei bambini e dei ragazzi nei termini previsti dallo scopo della Fondazione.

In ogni caso dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente internazionale, sui beni della Fondazione resta escluso ogni diritto individuale dei soci appartenenti all'Ente stesso anche in caso di scioglimento dell'Ente medesimo.

Art. 14: Norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro primo, Titolo II, del Codice Civile e del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460.